

*Sospensione delle vendite fallimentari a favore delle vittime di estorsione e usura*

Cassazione civile, sez. I, 19 aprile 2016, n. 7740. Presidente, relatore Rosa Maria Di Virgilio.

**Fallimento - Liquidazione dell'attivo - Vendite fallimentari - Fallito vittima dell'usura - Sospensione ex art. 20 della l. n. 44 del 1999 - Applicabilità - Limite temporale - Individuazione - Fondamento.**

*La sospensione per trecento giorni dell'esecuzione forzata, accordata dall'art. 20, comma 4, della l. n. 44 del 1999, alle vittime dei delitti di estorsione o di usura, si applica ai termini in scadenza o scaduti ed alle vendite forzate che siano state disposte, nell'ambito delle procedure fallimentari in corso, entro un anno "dall'evento lesivo", essendo la "ratio" della detta norma comune a tutte le restanti moratorie previste dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 20 della l. n. 44 del 1999.*

Svolgimento del processo

P.E. impugna per cassazione il decreto del Tribunale di Pinerolo che respinse il proprio reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato al fallimento dell'istante che il 15 febbraio 2010, su istanza del curatore, autorizzò la liquidazione immediata dei beni personali del fallito, nonostante quest'ultimo avesse in precedenza formulato la richiesta di concessione di un mutuo senza interessi, previsto in favore delle vittime dell'usura.

Ritenne il tribunale che la invocata sospensione dei processi esecutivi, mobiliari ed immobiliari, prevista dalla L. 23 febbraio 1999, n. 44, art. 20, comma 4, anche in favore delle vittime dell'usura, non potesse trovare applicazione in via analogica nell'ambito delle vendite disposte in sede fallimentare; soggiunse, per un verso, che la sospensione prevista dalla detta legge, per un periodo di soli trecento giorni, manifestamente non era in grado di consentire la definizione della procedura fallimentare del P. e, per altro verso, che detta sospensiva riguardava soltanto i provvedimenti esecutivi intervenuti entro l'anno dall'evento lesivo, mentre i fatti di usura di cui era rimasto vittima il fallito risalivano al (omissis).

Il ricorso è affidato a due motivi.

Il fallimento intimato non ha svolto difese.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione della L. 23 febbraio 1999, n. 44, art. 20, comma 4, per avere erroneamente ritenuto il tribunale che la sospensione delle procedure esecutive pendenti in favore delle vittime del reato di usura non fosse applicabile in seno alle procedure concorsuali, ma soltanto per quelle esecutive individuali, mobiliari ed immobiliari, e che, comunque, la detta sospensione anche

ove applicabile potesse riferirsi ai provvedimenti esecutivi emessi entro un anno dall'evento lesivo costituito dai fatti di usura.

Con il secondo motivo, lamenta l'istante un vizio di motivazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), avendo il tribunale ritenuto la sospensione della liquidazione dell'attivo fallimentare inidonea ad assicurare una definizione della procedura concorsuale entro il ristretto termine di trecento giorni.

Preliminarmente, avuto riguardo alle conclusioni del Procuratore Generale, deve confermarsi la contestata ammissibilità del ricorso, essendosi già più volte pronunciata la Corte circa l'ammissibilità del ricorso per cassazione in tema di sospensione della vendita dei beni appartenenti alla massa fallimentare, in considerazione della natura decisoria e definitiva del provvedimento impugnato (Cass. 19 ottobre 2011, n. 21645; Cass. 11 Agosto 2004, n. 15493; Cass. 24 Marzo 2000, n. 3522; Cass. 29 Agosto 1998, n. 8666).

I due motivi del ricorso, da esaminare congiuntamente stante la stretta connessione, sono infondati, ancorchè la motivazione del tribunale meriti le seguenti puntualizzazioni ex art. 384 c.p.c.. Invero, secondo l'orientamento espresso da questa Corte, cui il collegio intende dare continuità, la sospensione dell'esecuzione forzata, accordata dalla L. n. 44 del 1999, art. 4 alle vittime del delitto di usura, si applica anche alle vendite forzate disposte nell'ambito delle procedure fallimentari, tenuto conto dei più ampi benefici ora introdotti espressamente, anche per i falliti, della L. 27 gennaio 2012, n. 3, artt. 1 e 2 e dunque della possibilità, attribuendo valore di interpretazione autentica a tale norma, di giustificare tale estensione soggettiva, valevole anche per le procedure iniziate anteriormente a detta legge (Cass. 28 maggio 2012, n. 8434).

Dunque, a differenza di quanto sostenuto dal tribunale, deve ritenersi astrattamente consentita la sospensione delle attività di vendita dei beni appartenenti alla massa fallimentare, quando il fallito - è il caso sottoposto all'esame della Corte - abbia richiesto la concessione di un mutuo senza interessi ai sensi della L. n. 108 del 1996, art. 14 quale vittima del reato di usura.

Tuttavia, il tribunale nel provvedimento impugnato ha anche osservato che l'invocata sospensione della vendita non poteva comunque trovare applicazione in quanto i fatti lesivi, in forza dei quali il fallito aveva chiesto l'erogazione del mutuo, risalivano ad un periodo precedente di oltre un anno l'evento lesivo, che costituisce ai sensi del richiamato L. n. 44 del 1999, art. 20 il dies a quo, entro cui possono operare le varie moratorie previste dalla detta norma.

Nè può dirsi, come mostra di ritenere il ricorrente, che il termine dell'anno dall'evento lesivo - di cui non v'è richiamo espresso nel citato art. 20, comma 4 -, non trovi applicazione nel caso in cui venga invocata dalla vittima dell'usura la sospensione delle vendite forzate promosse ai suoi danni.

Questa Corte ha già precisato come la disciplina qui in esame abbia carattere eccezionale, dal momento che deroga alla normativa sulla decorrenza dei termini legali relativi alle procedure espropriative e, in definitiva, all'attuazione del disposto dell'art. 2740 c.c., attribuendo al giudice il potere di sospendere il compimento di quegli atti esecutivi che possono pregiudicare irrimediabilmente il patrimonio dell'esecutato o anche solo la detenzione di beni immobili, in vista dell'elargizione delle

previste provvidenze, che dovrebbe consentire il superamento di una temporanea difficoltà economica (Cass. 11 agosto 2010, n. 18612).

E' poi conclusione condivisa che l'intera normativa sulle moratorie L. n. 44 del 1999, ex art. 20 mira fundamentalmente a consentire che, nel lasso di tempo necessario per avviare e concludere il procedimento amministrativo teso all'erogazione di provvidenze ed elargizioni, i potenziali beneficiari di queste ultime possano evitare di vedere mutare in peius le proprie condizioni economiche, a seguito del maturarsi di prescrizioni, decadenze, nonché a seguito di atti di messa in mora ovvero di esecuzione forzata, tali da determinare effetti irreversibili sul proprio patrimonio (cfr. Cass. 24 gennaio 2007, n. 1496).

Se quella descritta, allora, è la comune ratio della disciplina di cui si discorre, appare all'evidenza come sia la sospensione dei termini di pagamento dei mutui e degli oneri fiscali, di prescrizione o di decadenza, come pure degli atti di esecuzione forzata, debba comunque intervenire entro un lasso di tempo ragionevole da individuare - sulla base del mero dato normativo - necessariamente a decorrere dall'"evento lesivo", che appunto è il fattore generatore del diritto ad ottenere le dette moratorie, definito, ai sensi della L. n. 44 del 1999, art. 3, comma 1, come novellato dalla L. n. 3 del 2012, art. 2, comma 1, lett. a), n. 1), come "qualsiasi danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata".

Del resto, che la disciplina prevista dai primi quattro commi della L. n. 44 del 1999, art. 20 sia ispirata da una visione unitaria dei presupposti che giustificano la concessione delle previste moratorie, sempre ancorati, almeno sotto il profilo temporale, "all'evento lesivo", si evince oggi dal citato art. 20, comma 7-ter come inserito dalla L. n. 3 del 2012, art. 2, comma 1, lett. d), n. 2), a tenore del quale nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei confronti dell'erario, ovvero di enti previdenziali o assistenziali, le relative sanzioni non maturano a carico dell'esecutato "dalla data di inizio dell'evento lesivo, come definito dall'art. 3, comma 1, fino al termine di scadenza delle sospensioni e della proroga di cui ai commi da 1 a 4 del presente art."

Deve dunque pronunciarsi, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., il seguente principio di diritto: la sospensione per trecento giorni dell'esecuzione forzata, accordata della L. 23 febbraio 1999, n. 44, art. 20, comma 4 alle vittime dei delitti di estorsione o di usura, si applica ai termini in scadenza o scaduti e alle vendite forzate che siano state disposte, nell'ambito delle procedure fallimentari in corso, entro un anno "dall'evento lesivo", essendo la ratio della detta norma comune a tutte le restanti moratorie previste dalla L. n. 44 del 1999, art. 20, commi 1, 2 e 3. In relazione a questo principio, correttamente il tribunale nel decreto impugnato ha escluso la sospensione del provvedimento di vendita dei beni appartenenti al fallito, disposto dal giudice delegato nel 2010, ben oltre il decorso dell'anno dall'evento lesivo subito dal medesimo, pacificamente risalente al novembre del 2007, restando assorbito l'esame delle ulteriori ragioni poste a fondamento del provvedimento di rigetto.

Nulla sulle spese, non essendosi costituito il fallimento intimato.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2016.